



AREA BROKER  
CONSULTING

INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA



**AL SICURO  
INSIEME**

**CONVENZIONE**  
SINTESI DELLE  
CONDIZIONI DI  
POLIZZA

# CONVENZIONE

## SINTESI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURATI ( per entrambe le coperture) :i singoli **Assistenti sociali ed assistenti specialisti**, iscritti all'Ordine Professionale di cui all'Albo istituito e regolamentato ai sensi della Legge 84 del 23 marzo 1993 e del DPR 328 del 5 giugno 2001-che svolgono l'attività unicamente come dipendenti di enti e/o cooperative sociali o di altre strutture che operino in regime di convenzione.

N.B.: NON è POSSIBILE ADERIRE ASSICURANDO SOLO LA TUTELA LEGALE O LA R.C.T.- è NECESSARIO ATTIVARE TUTTE E 2 LE SEZIONI DI COPERTURA INSIEME - COSTO TOTALE € 143,00

### CONVENZIONE ASSISTENTI SOCIALI RCT - COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI:

**COSTO: € 100,00**

COPERTURA € 1 MILIONE per singolo assicurato persona per anno e per evento/sinistro.

FRANCHIGIA: per sinistro rimangono a carico dell'assicurato €. 500,00

### **GARANZIE:**

#### **A) RCT**

L'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, l'Assicurato che debba risarcire al terzo danneggiato

- **Perdite Patrimoniali** derivanti da leggi civili e amministrative per atti colposi compiuti in violazione di diritti, commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale.
- **Danni Materiali** quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### **B) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE**

L'assicurazione copre anche la **Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile** dell'assicurato, ovvero quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali**

cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.  
Compresa l'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.

### **C) ESTENSIONI**

**Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore di terzi, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.**

**Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi** - L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali, entro il sottolimito pari al 10% del massimale**, sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a sensi di polizza.

**Tutela della privacy** - L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

**La copertura è del tipo "CLAIMS MADE" con 2 anni di pregressa (RETROATTIVITÀ):**

L'Assicurazione vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati all'Impresa durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non oltre 2 (due) anni prima della data d'inizio della Durata del Contratto** (periodo di garanzia retroattiva), e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

**C'è anche una postuma biennale automatica**, non solo per quando l'assistente sociale cessi l'attività, vada in pensione ecc., ma anche semplicemente se l'assicurato cessi di essere tale (cioè non si assicuri più): l'Assicurazione in tali casi è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di **2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la **Durata del Contratto**.

**ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA:** L'assicurazione vale per i **Sinistri**

derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### **CONVENZIONE ASSISTENTI SOCIALI DI TUTELA LEGALE - COMPAGNIA NOBIS**

**COSTO € 43,00**

**COPERTURA € 20.000,00 per ogni assicurato, per anno e per sinistro.**

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale assicurato, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali, nonché quelle peritali, occorrenti per l'assistenza e la tutela legale dell'assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio. La garanzia è operante esclusivamente per i sinistri che prevedano "colpa grave" (art. 1900 c.c.) e con espressa esclusione delle imputazioni e/o delle controversie generate da dolo dell'Assicurato e/o contraente

#### **TIPOLOGIE DI SPESA COPERTE: spese**

L'assicurazione, in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa aperti a carico dell'Assicurato, comprende:

- a) spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti: un Legale, un Perito d'Ufficio
- b) (C.T.U.), un Perito di Parte, un Arbitro di Parte e un Terzo Arbitro;
- c) spese legali di soccombenza, nella misura in cui sono liquidate giudizialmente;
- d) oneri di registrazione atti giudiziari;
- e) spese di giustizia penale;
- f) spese di difesa penale per reati colposi commessi o attribuiti;
- g) spese per il recupero dei danni subiti in seguito a fatto illecito di terzi, compresa la formulazione di denuncia - querela, quando vi segua la costituzione di parte civile nell'instaurando giudizio penale;
- h) spese per il recupero dei danni, a persone e/o cose, subiti in seguito a fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà privata utilizzati durante adempimenti di servizio e missioni;
- i) spese di difesa in procedimenti di responsabilità avanti a Tar, Corte dei Conti e altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile;
- j) l'intervento di un avvocato domiciliatario - per giudizi di valore superiore a euro 3.000,00 - nel caso in cui il legale prescelto dall'assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal

caso l'Impresa corrisponderà a quest'ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell'assicurato.

Limitatamente al caso di danni arrecati a Terzi per la difesa in sede civile, l'assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la RCT; e pertanto, l'Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi).

**Fondo spese: coperta l'anticipazione entro il limite di € 5.500**

**INIZIO E TERMINE DELLA COPERTURA (TEMPORALITÀ DELLA GARANZIA):**

copertura (sono coperti i sinistri denunciati, e per fatti che abbiano originato il sinistro insorti durante il periodo di valenza della polizza);

con pregressa di 2 anni ovvero per fatti insorti che abbiano originato il sinistro 2 anni prima e denunciati in valenza di polizza ;

Con postuma di 2 anni, ovvero per fatti insorti in valenza di polizza che abbiano dato luogo a sinistro denunciato entro 2 anni dalla cessazione della stessa; questa postuma biennale automatica, varrà non solo quando l'assistente sociale cessi l'attività, vada in pensione ecc., ma anche semplicemente se l'assicurato cessi di essere tale (cioè non si assicuri più).

**Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

\_ per vertenze di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del Bacino del Mediterraneo;

\_ per vertenze di natura contrattuale: nei paesi UE, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



**AREA BROKER  
CONSULTING**



INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA



**AL SICURO  
INSIEME**

**SEDE LEGALE E DIREZIONE:**

Via N. Copernico, 28/A

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

info@areabroker.it - www.areabroker.it

Pec: direzione.areabroker@legalmail.it